

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani. C. 2721 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	2
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	17
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; <i>b)</i> Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune. C. 676 (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	6
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	19
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025. C. 2788 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	8
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	21
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. C. 157 Magi, C. 302 Baldino, C. 2236 Pavanelli, C. 2533 Tucci, C. 2822 Bignami (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Disabbinamento delle proposte di legge C. 302 Baldino e C. 2533 Tucci</i>)	10
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 9 aprile 2026. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 15.25.

Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani.

C. 2721 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, fa presente che il provvedimento in titolo – la cui finalità è quella di offrire una maggior tutela in materia di reati agroalimentari intervenendo sull'impianto sanzionatorio, sulla tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli – è collegato alla manovra di finanza pubblica e si compone di 21 articoli, organizzati in 3 titoli (san-

zioni penali, sanzioni amministrative e disposizioni finali).

Per quanto riguarda le sanzioni penali, l'articolo 1 reca numerose modifiche al codice penale, tra cui l'inserimento di un apposito capo (II-*bis*) al titolo VIII del libro II, specificamente dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare, al cui interno si collocano: il reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, di cui all'articolo 517-*quater*, per il quale il disegno di legge, tra l'altro, inasprisce il trattamento sanzionatorio e amplia l'ambito applicativo; la circostanza attenuante ad effetto speciale, di cui all'articolo 517-*quinquies*, che riduce la pena, dalla metà a due terzi, nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria; il reato neo-introdotta di frode alimentare, di cui all'articolo 517-*sexies*, che appresta una tutela anticipata con riferimento ad alimenti, acque o bevande che, per origine, provenienza, qualità o quantità, siano sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti; il reato neo-introdotta di commercio di alimenti con segni mendaci, di cui all'articolo 517-*septies*, una forma di frode in cui il fatto tipico è individuato nella condotta di chi, al fine di indurre in errore il compratore sull'origine, la provenienza, la qualità o la quantità degli alimenti o degli ingredienti, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, falsi o ingannevoli; la pena accessoria, di cui al nuovo articolo 517-*octies*, irrogabile in caso di fatto di particolare gravità o di recidiva specifica e consistente nella chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio nell'ambito del quale il fatto è stato commesso;

Ulteriori modifiche al codice penale si innestano nel Capo III del Titolo VIII e riguardano le sanzioni accessorie e la confisca.

In materia di sanzioni accessorie, viene ampliato l'ambito di applicazione della pubblicazione della sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 517-*quater*, 517-*sexies* e 517-*septies* e ai reati associativi di cui agli articoli 416 e 416-*bis* se l'associa-

zione è diretta alla commissione dei medesimi delitti. Viene altresì introdotto il nuovo articolo 518.1, che prevede l'interdizione da una professione o da un'arte, accompagnata dal divieto di ottenere autorizzazioni, concessioni o abilitazioni ovvero di accedere a contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Per quanto riguarda la confisca, il nuovo articolo 518.2 ne prevede l'obbligatorietà per le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e per quelle che costituiscono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto del reato. È inoltre possibile ricorrere alla confisca per equivalente ed è fatta salva l'applicabilità della confisca anche nei casi di patteggiamento.

Infine, i reati di cui agli artt. 517-*sexies* e 517-*septies*, aggravati ai sensi del quarto comma dell'articolo 517-*octies* (ovvero realizzati con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati), sono inseriti nell'elenco dei delitti contro l'industria e il commercio per i quali è prevista la responsabilità degli enti, ai quali può essere comminata una sanzione pecuniaria fino a 500 quote, ai sensi dell'articolo 25-*bis*.1 del decreto legislativo 231 del 2001.

L'articolo 2 reca interventi volti ad armonizzare il codice di procedura penale e le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice di rito alla riforma dei delitti contro il patrimonio agroalimentare di cui all'articolo 1.

Per quanto concerne il codice di procedura penale, il comma 1 prevede che: il pubblico ministero, nel compimento dell'attività di prelievo e campionamento nel corso delle indagini preliminari, possa procedere all'ispezione senza darne avviso al difensore, purché vi sia fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati; l'autorità giudiziaria abbia la possibilità di disporre una diversa destinazione dei beni sequestrati rispetto all'alienazione o alla distruzione, ove gli stessi siano suscettibili

di alterazione, disponendo altresì la devoluzione gratuita di prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale e non contraffatti o deteriorati a favore di persone bisognose o di enti territoriali, caritatevoli o pubblici per scopi assistenziali; le intercettazioni telefoniche siano consentite nei procedimenti relativi alla frode alimentare e al commercio di alimenti con segni mendaci; l'ambito di applicazione dell'incidente probatorio sia esteso anche alle attività di analisi su alimenti deteriorabili.

Con riguardo alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice di rito, il comma 2 dispone che: i prodotti alimentari confiscati idonei al consumo umano o animale non contraffatti e non deteriorati siano gratuitamente distribuiti a scopi benefici, mentre la loro destinazione a finalità diverse integra il reato di malversazione di erogazioni pubbliche; l'interessato debba essere informato dello svolgimento di accertamenti non ripetibili anche a causa della deperibilità, modificabilità o quantità del campione.

L'articolo 3 include il reato di commercio di alimenti con segni mendaci tra quelli per i quali è prevista una causa di non punibilità in favore degli agenti e degli ufficiali di polizia giudiziaria, nonché degli ausiliari, coinvolti in operazioni sotto copertura.

L'articolo 4 modifica la normativa che consente l'impiego per finalità di pubblico interesse dei beni mobili registrati, sequestrati o confiscati per reati di frode alimentare e commercio di alimenti con segni mendaci.

L'articolo 5, intervenendo sulla legge finanziaria del 2004 (legge n. 350 del 2003), esclude i prodotti e le sostanze alimentari dall'ambito di applicazione del reato di « vendita di prodotti industriali con segni mendaci » di cui all'articolo 517 del codice penale, per via dell'introduzione, ad opera del disegno di legge in esame, del nuovo reato di commercio di alimenti con segni mendaci di cui all'articolo 517-septies, e dispone la soppressione della nozione di origine effettiva dei prodotti alimentari, stante, come riportato dalla relazione illustrativa al provvedimento, l'evoluzione nor-

mativa europea sull'origine e la correlata legislazione in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

L'articolo 6 istituisce un contrassegno per prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e di indicazione geografica protetta (IGP) realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che, in ragione della sua natura e funzione, è carta valori.

L'articolo 7 apporta modifiche al decreto legislativo n. 297 del 2004, in materia di sanzioni per le violazioni della disciplina in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari. In particolare, in tema di sanzioni pecuniarie fisse, si ottempera al dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2023, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 4 del predetto decreto legislativo nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura fissa anziché ricompresa entro un minimo ed un massimo determinati.

L'articolo 8 interviene sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 190 del 2006, aumentando l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del Regolamento (CE) 178/2002, relativo alla rintracciabilità degli alimenti.

L'articolo 9 inasprisce le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione, di denominazione dell'alimento, di elenco degli ingredienti e di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza, determinate in misura variabile o in percentuale al fatturato.

L'articolo 10 introduce nuove sanzioni amministrative per l'impiego abusivo delle denominazioni di latte o di prodotti lattiero-caseari. Viene altresì previsto il sequestro della merce e di ogni materiale o supporto mediante il quale è commessa la violazione, ai fini della loro confisca e distruzione. Inoltre, viene specificato che non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge n. 689 del 1981.

L'articolo 11 modifica il decreto legislativo n. 52 del 2018 in materia di riproduzione animale, sostituendo il riferimento alle violazioni previste decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403 con quello generico riferito « alle disposizioni vigenti » in relazione agli obblighi ed ai requisiti stabiliti a carico degli operatori derivanti dall'attuazione dell'articolo 11 nonché dalle ulteriori modifiche intervenute sul quadro normativo.

L'articolo 12 integra il quadro sanzionatorio per violazioni poste in essere nell'ambito della contribuzione PAC nei settori della viticoltura e dell'apicoltura. Più in particolare, modificando il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, al comma 1, lettera *a*), in materia di sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, introduce una nuova disposizione che prevede che i beneficiari di contributi per tali investimenti, che non realizzino integralmente l'investimento pur raggiungendone l'obiettivo generale, per motivi diversi dalle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, vedano ridimensionata l'entità del contributo stesso. La lettera *b*) prevede che, se a seguito di controllo venga riscontrato che l'importo richiesto nella domanda di pagamento dell'aiuto PAC nel settore dell'apicoltura superi di una percentuale maggiore del 10 per cento l'importo accertato in sede istruttoria, il beneficiario sia soggetto, oltre alla decurtazione dell'importo non riconosciuto, al pagamento di una sanzione pecuniaria pari al medesimo importo non riconosciuto.

L'articolo 13 istituisce il Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ed inasprisce il quadro sanzionatorio a tutela della sicurezza alimentare e della tracciabilità del latte e dei prodotti della filiera bufalina.

L'articolo 14 istituisce il Piano straordinario di controllo nazionale per i prodotti lattiero-caseari con indicazione di origine protetta e indicazione geografica tipica.

L'articolo 15 interviene nell'ambito della disciplina generale in materia di applicazione di sanzioni amministrative, legge n. 689 del 1981, introducendo, limitatamente al settore agroalimentare e della pesca, la misura del blocco ufficiale temporaneo.

L'articolo 16 istituisce, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare, che promuove la collaborazione tra gli organi di controllo, redige annualmente il Piano operativo dei controlli agroalimentari e promuove campagne straordinarie di controllo per la salvaguardia delle produzioni italiane e per il contrasto alle frodi comunitarie e alle pratiche sleali.

L'articolo 17 prevede che l'AGE-Control S.p.A. eserciti funzioni di controllo per le imprese in merito al rispetto della cosiddetta clausola di condizionalità sociale prevista dalla normativa europea.

L'articolo 18 interviene sulla disciplina in materia di vigilanza sui Centri di assistenza agricola-CAA. In particolare, si introduce il divieto di costituire un nuovo CAAA a carico dei soggetti che hanno partecipato alla compagine sociale di un precedente CAA al quale è stata revocata l'autorizzazione. La disposizione, inoltre, introduce una nuova sanzione pecuniaria a carico dei CAA che accettano di svolgere prestazioni a favore di imprese agricole aventi sede legale fuori dal loro ambito territoriale, individuando AGEA quale autorità competente per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni.

L'articolo 19, intervenendo in materia di controlli sulle denominazioni protette di prodotti vitivinicoli, inasprisce il sistema sanzionatorio a carico del produttore inadempiente all'obbligo pecuniario nei confronti dell'organismo di controllo per le produzioni di DOC, DOCG e IGT.

L'articolo 20 reca diverse modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, che disciplina il sistema sanzionatorio in materia di pesca marittima.

L'articolo 21, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale

dall'attuazione delle disposizioni del disegno di legge, ad esclusione del comma 3 dell'articolo 14, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento risulta riconducibile alle seguenti materie di competenza esclusiva statale: ordinamento civile e penale e norme processuali, tutela della concorrenza, nonché ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di cui, rispettivamente, alle lettere *l), e), g)*, dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione).

Rilevano, altresì, ulteriori materie di competenza concorrente Stato-regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione: tutela della salute, alimentazione, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi. Si evidenzia che la legge costituzionale n. 3 del 2001, di modifica del Titolo V della Costituzione, ha ridisegnato il riparto di competenze tra lo Stato e le regioni, ponendo l'alimentazione nell'ambito delle materie oggetto di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni. Ne consegue che spetta allo Stato emanare la disciplina di principio in materia, mentre alle regioni è attribuita la competenza ad adottare la disciplina di dettaglio nei limiti dei principi stabiliti con legge statale. Giova, tuttavia, ricordare che, a seguito dell'attribuzione all'Unione europea della competenza concorrente in materia di industria alimentare, agricoltura e pesca, la disciplina europea ha demandato alle amministrazioni nazionali l'esercizio di compiti di controllo e sanzionatori previsti dalla normativa in materia, al fine di assicurare il rispetto di obblighi quali quelli di etichettatura, pubblicità e rintracciabilità.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune.

C. 676.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GENTILE (FI-PPE), *relatore*, rammenta preliminarmente che il Canada è uno dei *partner* più antichi e più stretti dell'Unione europea. La collaborazione tra l'Unione europea e il Canada, basata su valori condivisi, su una lunga storia di stretta cooperazione e forti legami interpersonali, è stata notevolmente rafforzata negli ultimi anni. L'Unione europea e il Canada, infatti, collaborano strettamente su questioni globali, quali l'ambiente, i cambiamenti climatici, la sicurezza energetica e la stabilità regionale ed operano in stretta collaborazione nell'ambito del G7 e del G20. Inoltre, il Canada contribuisce alle missioni nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune dell'UE.

Con riguardo agli accordi oggetto di ratifica, fa presente che l'Accordo di partenariato strategico (APS) UE-Canada, firmato dal Canada e dall'Unione europea il 30 ottobre 2016 e destinato a sostituire l'accordo quadro del 1976, definisce una *partnership* di grande portata basata su una profonda cooperazione politica su temi di interesse comune e su un'ampia cooperazione settoriale. Ampie sezioni dell'accordo, limitatamente ai capitoli che riguardano materie di competenza esclusiva dell'Unione europea, sono in vigore, a titolo provvisorio, dal 1° aprile 2017, ai sensi dell'articolo 218 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il contenuto dell'Accordo richiede comunque la ratifica da parte di tutti gli Stati membri dell'U-

nione europea, in virtù delle competenze anche nazionali coinvolte. Segnalo, che, ad oggi, tutti gli Stati membri dell'Unione – ad eccezione di Francia, Italia e Irlanda – hanno provveduto a ratificare l'intesa.

L'Accordo si compone di 7 titoli, 34 articoli e 8 allegati relativi alle dichiarazioni unilaterali. Il titolo I stabilisce i principi generali che regolano l'Accordo, nello specifico: i) i valori condivisi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite; ii) la coerenza delle relazioni tra le Parti in ambito bilaterale, regionale e multilaterale e iii) la condivisione di principi del dialogo, del rispetto reciproco, del partenariato equo, del multilateralismo, del consenso e dell'osservanza del diritto internazionale.

Nel titolo II si prevede la cooperazione tra le Parti per la promozione e la difesa dei principi democratici, dei diritti umani, delle libertà fondamentali, dello Stato di diritto, nonché l'impegno ad incoraggiare altri Stati ad aderire ai trattati internazionali in materia.

Nel titolo III l'Unione europea e il Canada riaffermano l'impegno a collaborare nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM), anche attraverso il mantenimento di efficaci controlli nazionali all'esportazione e promuovendo l'adesione universale ai trattati internazionali, nonché a dare piena attuazione ai rispettivi impegni in materia di contrasto al commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro (SALW). Collaborano, inoltre, per promuovere l'adesione allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale e a facilitarne l'attuazione nei Paesi parte. Priorità condivise sono la lotta al terrorismo e la promozione della pace e della sicurezza internazionali, nel quadro di consessi e organizzazioni multilaterali, regionali e internazionali.

Nel titolo IV – dedicato allo sviluppo economico sostenibile – si prevede l'impegno delle Parti su questioni economiche globali, promozione del libero scambio e degli investimenti, cooperazione in ambito fiscale, energia, ambiente e cambiamenti climatici, occupazione ed affari sociali, benessere dei cittadini, ricerca, innovazione e tecnologia, cooperazione spaziale, gestione

delle catastrofi e delle emergenze, cooperazione culturale e linguistica.

Il titolo V – relativo a giustizia, libertà e sicurezza – prevede impegni per le Parti in materia di cooperazione giudiziaria penale, civile e commerciale; lotta alle droghe illecite, alla criminalità organizzata economica, commerciale e finanziaria, alla corruzione e alla contraffazione, al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, alla criminalità informatica; cooperazione in materia migratoria e di controllo delle frontiere; visti e protezione consolare; tutela dei dati personali. Per quanto riguarda in particolare la collaborazione in campo migratorio e il controllo delle frontiere, le Parti cooperano e si scambiano opinioni su questioni quali l'immigrazione legale e irregolare, il traffico di esseri umani, la relazione tra le migrazioni e sviluppo, l'asilo, le politiche di integrazione e i visti. Per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina, si impegnano a riammettere tutti i propri cittadini presenti illegalmente nel territorio della controparte e a negoziare un accordo specifico in materia di riammissione, che includa anche cittadini di altri Stati e apolidi. Per quanto riguarda la gestione dei visti, le Parti condividono l'obiettivo di pervenire ad una esenzione dal visto tra l'Unione e il Canada per tutti i rispettivi cittadini. In materia di protezione consolare, il Canada consente ai cittadini dell'UE di beneficiare della protezione delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro dell'Unione, se lo Stato membro di cui sono cittadini non dispone di una rappresentanza permanente in territorio canadese; l'UE consente, a sua volta, ai cittadini canadesi di godere della protezione delle autorità diplomatiche e consolari di uno Stato terzo designato dal Canada negli Stati UE nei quali il Canada non dispone di una propria rappresentanza permanente. Per quanto concerne la protezione dei dati personali, le Parti collaborano per promuovere elevati standard internazionali ed assicurano la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare il diritto alla *privacy*, anche nelle attività di lotta al terrorismo e di preven-

zione di altri reati gravi di natura transnazionale.

Il titolo VI prevede l'intensificazione dei meccanismi di dialogo politico e di consultazione tra le Parti per promuovere le loro relazioni in modo efficace ed applicare gli ambiti di cooperazione previsti dall'Accordo. Il titolo VII, infine, disciplina tempi e procedure per l'entrata in vigore e l'applicazione provvisoria dell'Accordo e le modalità di denuncia.

A sua volta l'Accordo economico e commerciale globale (*Comprehensive Economic and Trade Agreement-CETA*) tra UE e Canada, composto da 359 articoli organizzati in 30 capi e firmato anch'esso il 30 ottobre 2016, prevede la più ampia liberalizzazione di linee tariffarie nella storia dei negoziati commerciali dell'UE, la liberalizzazione di importanti settori dell'economia tra cui i servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici, nonché l'abbattimento delle barriere non tariffarie e la tutela della proprietà intellettuale. Prevede inoltre la fissazione di standard ambientali e sociali. Tra le innovazioni introdotte vi è il riconoscimento di un ampio novero di indicazioni geografiche (IG) dei Paesi UE di cui 41 italiane, pari al 90 per cento delle esportazioni dei prodotti italiani DOP/IGP.

Anche il CETA è entrato in vigore, in via provvisoria, il 21 settembre 2017 per le materie che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione europea. L'applicazione in via definitiva avverrà dopo la ratifica da parte dei Parlamenti nazionali dei Paesi UE e consentirà l'attuazione anche delle disposizioni che ricadono sotto le competenze degli Stati membri. L'Accordo è stato al momento ratificato da 17 Stati membri dell'Unione europea.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica in esame, segnala che esso è composto da quattro articoli. I primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 riguarda la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025.

C. 2788 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, fa presente che l'Accordo è composto da un preambolo e da 7 articoli. Come indicato nel preambolo, l'Accordo intende rinnovare i forti legami storici, culturali e umani tra i due Paesi e i loro popoli, tramite l'individuazione di aree e settori ritenuti strategici per un ulteriore consolidamento delle relazioni bilaterali, l'incremento dell'esportazione verso l'Albania e il consolidamento di collaborazioni strategiche in vista del negoziato per l'adesione dell'Albania all'Unione europea. Nel preambolo vengono inoltre richiamati i principali atti di carattere bilaterale già in vigore tra le Parti nelle materie oggetto dell'Accordo.

L'articolo 1 dell'Accordo (obiettivi e ambito della cooperazione) individua una serie di settori (energia, protezione ambientale e gestione integrata dei rifiuti, sicurezza e difesa, protezione civile, cooperazione migratoria, giustizia e affari interni, infrastrutture, sanità, agroalimentare, turismo, innovazione, ricerca e competitività

economica, istruzione, coinvolgimento della diaspora e scambio culturale) in cui le Parti coopereranno, direttamente o attraverso singoli enti attuatori. Per quanto concerne le iniziative che prevedono scambio di personale (articoli 1-3), si specifica che esse avverranno nell'ambito delle iniziative bilaterali e multilaterali previste a legislazione vigente e ad esse si provvederà pertanto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Quanto, in particolare, alla cooperazione migratoria, fa presente che le Parti concordano di rafforzare la collaborazione nel contrasto alle migrazioni irregolari, affrontando le cause profonde del fenomeno e contrastando il traffico e lo sfruttamento di esseri umani. In particolare, le Parti convengono di lavorare fianco a fianco per: costruire partenariati reciprocamente vantaggiosi con i Paesi di origine e di transito dei migranti sull'esempio del Piano Mattei per l'Africa e della *EU Global Gateway Strategy*; rafforzare le capacità di pattugliamento marittimo dell'Albania; implementare efficacemente il Protocollo per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, come un modello replicabile per altri Paesi dell'UE ed extra-UE. Le Parti convengono, inoltre, di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione relativa a soluzioni innovative in vista dell'entrata in vigore del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo nel giugno 2026 e della finalizzazione delle più recenti proposte della Commissione europea sui rimpatri, su una lista europea di Paesi di origine sicuri e sulla definizione di Paesi terzi sicuri.

L'articolo 2 disciplina il quadro di attuazione dei progetti di cooperazione tra le Parti, prevedendo la responsabilità di ciascuna Parte nella selezione degli enti pubblici o privati che realizzeranno i progetti nel loro territorio.

L'articolo 3 individua diverse possibili forme di cooperazione tra le Parti, tra cui assistenza tecnica, progetti congiunti, sostegno a *joint ventures*, scambi di visite, ricerca congiunta, formazione, partecipazione a programmi europei, iniziative di

partenariato pubblico-pubblico e pubblico-privato, sviluppo di infrastrutture innovative, mostre tematiche, festival e fiere.

L'articolo 4 precisa che tutte le informazioni classificate scambiate tra le Parti saranno protette in base all'Accordo per la reciproca protezione delle informazioni classificate, fatto a Tirana il 9 dicembre 2014.

L'articolo 5 istituisce due meccanismi di coordinamento: un Comitato congiunto di cooperazione – composto da funzionari nominati dai Governi delle Parti e incaricato di monitorare i progressi, proporre azioni correttive e affrontare questioni di interesse comune – e un Segretariato tecnico congiunto.

L'articolo 6 stabilisce che ogni Parte sostiene i propri costi di attuazione, secondo la legislazione nazionale applicabile, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

L'articolo 7 prescrive, infine, che l'Accordo sia applicato in conformità al diritto internazionale e, per la Parte italiana, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Tale articolo, inoltre, disciplina le modalità di entrata in vigore, la durata, la modifica e la denuncia dell'Accordo stesso. Infine, si prevede che eventuali controversie sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo saranno risolte in modo amichevole tramite consultazioni tra le Parti.

Quanto al disegno di legge di ratifica, evidenzia che esso si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento si inquadra nell'ambito della politica estera e dei rapporti internazionali dello Stato, materia

demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 aprile 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il Ministro per le riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 19.50.

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

C. 157 Magi, C. 302 Baldino, C. 2236 Pavanelli, C. 2533 Tucci, C. 2822 Bignami.

(Seguito dell'esame e rinvio – Disabbinamento delle proposte di legge C. 302 Baldino e C. 2533 Tucci).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 31 marzo 2026.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte, in primo luogo, che in data 1° aprile 2026 è stata ritirata la proposta di legge C. 1023 Di Giuseppe, che era inizialmente abbinata d'ufficio alle proposte di legge in esame.

Ricorda, quindi, che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 1° aprile, svoltasi a seguito della richiesta, avanzata dal Movimento 5 Stelle, di disabbinamento delle proposte di legge C. 302 Baldino, C. 2236 Pavanelli e C. 2533 Tucci, era stato deciso di procedere, nella seduta odierna, a una deliberazione della Commissione volta alla ridefinizione del perimetro di intervento normativo in materia elettorale.

Rammenta, altresì, che in quella stessa occasione la Presidenza, all'esito degli orien-

tamenti espressi dai diversi gruppi in merito all'ipotesi di ridefinizione del perimetro normativo, aveva avanzato la proposta che la relativa deliberazione della Commissione avesse ad oggetto una delimitazione del suddetto perimetro volta a circoscriverlo alla disciplina della formula elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché alla disciplina del complessivo procedimento elettorale strumentale per l'elezione dei due rami del Parlamento, ivi compresi il procedimento elettorale per l'elezione dei parlamentari eletti all'estero e la disciplina del voto dei fuori sede.

La Presidenza aveva quindi chiarito che sarebbero stati esclusi dal perimetro di intervento normativo gli aspetti relativi ai profili organizzativi connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali, al voto anticipato e al voto elettronico, e che, in caso di esito favorevole della deliberazione della Commissione nei termini testé richiamati, sarebbero state conseguentemente disabbinare le tre richiamate proposte di legge C. 302 Baldino, C. 2236 Pavanelli e C. 2533 Tucci, in quanto riguardanti essenzialmente gli oggetti esclusi dal perimetro di intervento normativo come ridefinito.

Ricorda, inoltre, che nella medesima riunione i deputati Magi e Alfonso Colucci avevano chiesto, con riferimento all'ipotesi di inclusione nel perimetro normativo della disciplina del voto dei fuori sede – che è oggetto di una proposta di legge già approvata dalla Camera e attualmente all'esame della Commissione Affari costituzionali del Senato (S. 787 « Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare ») – se, da un punto di vista tecnico-procedurale, fosse possibile procedere in tal senso, in considerazione del disposto dell'articolo 78 del Regolamento, che prevede le intese tra i due rami del Parlamento nel caso in cui sia posto all'ordine del giorno di una Commissione della Camera un progetto di legge avente un oggetto identico o strettamente connesso

rispetto a quello di un progetto già presentato al Senato.

Con riferimento a quest'ultima questione, fa presente che il caso in esame non rientra nella fattispecie dell'articolo 78 del Regolamento: infatti la materia trattata nell'ambito del procedimento pendente alla Camera è quella, ben più ampia, della riforma della legge elettorale, alla quale risulta fisiologicamente e logicamente connessa anche quella dell'esercizio del diritto di voto dei fuori sede. Rileva, inoltre, che la proposta di legge C. 2236 Pavanelli reca un contenuto ben più ampio di quello della proposta di legge all'esame del Senato, evidenziando, tra l'altro, che il testo è stato approvato dalla Camera quasi tre anni fa e che l'esame presso il Senato è fermo da più di 2 anni.

Fermo restando quanto appena osservato sotto il profilo procedurale, nel cogliere il senso più istituzionale delle considerazioni espresse dai deputati Magi e Alfonso Colucci nella citata riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 1° aprile, sottolinea la propria intenzione – qualora la deliberazione della Commissione sulla ridefinizione del perimetro normativo nei termini sopra riportati avesse esito favorevole – di rappresentare al Presidente della Camera, in spirito di leale collaborazione e correttezza istituzionale, l'opportunità di informare il Presidente del Senato circa l'avvio, da parte della Commissione Affari costituzionali della Camera, di proposte di legge volte a una complessiva revisione della materia elettorale, ivi inclusa la disciplina del voto dei cittadini fuori sede, oggetto della proposta di legge S. 787 all'esame del Senato.

Chiede, quindi, se vi siano deputati che intendano intervenire prima che la Commissione proceda alla deliberazione sulla ridefinizione del perimetro di intervento normativo nei termini sopra chiariti.

Alfonso COLUCCI (M5S) chiede che le considerazioni svolte dal Presidente possano essere messe a disposizione dei deputati della Commissione e che si possa disporre di un tempo congruo per l'esame delle argomentazioni tecnico-procedurali ivi

contenute. Chiede, a tal fine, una breve sospensione della seduta.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) si associa alla richiesta testé formulata dal deputato Alfonso Colucci.

Nazario PAGANO, *presidente*, non essendovi obiezioni, accedendo alla richiesta formulata dai deputati Alfonso Colucci e Bonafè, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 19.55, è ripresa alle 20.05.

Nazario PAGANO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Alfonso COLUCCI (M5S), nel manifestare apprezzamento per le considerazioni svolte dal Presidente, evidenzia come il tema centrale sia quello della ridefinizione del perimetro di intervento normativo nel senso di includervi i temi dell'elezione dei parlamentari eletti all'estero e della disciplina del voto dei cittadini fuori sede. Sottolinea come, a suo avviso, il perimetro debba essere limitato alla disciplina del sistema di elezione della Camera e del Senato contenuta nei testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e al decreto legislativo n. 533 del 1993, mentre gli altri due temi – che meriterebbero un approfondimento separato e che solo in senso lato rientrano nella materia elettorale – debbano rimanere al di fuori di tale perimetro.

Per quanto riguarda la disciplina del voto fuori sede, ricorda come, all'epoca dell'esame, presso la Camera, della proposta di legge vertente su tale materia, furono ad essa abbinata proposte di legge a firma Madia e Zanella: si chiede, pertanto, per quale motivo tali provvedimenti non siano stati abbinati anche alle proposte di legge ora in esame.

Non comprende, inoltre, perché, a fronte della volontà di mantenere la disciplina del voto dei fuori sede all'interno del perimetro, si intenda nondimeno procedere al disabbinamento di proposte di legge come

la C. 2236 Pavanelli, che, pur in modo marginale, trattano tale disciplina. Chiarisce che, qualora la Commissione dovesse deliberare la ridefinizione del perimetro includendovi anche la normativa sul voto dei fuori sede, sarebbe contrario al disabbinamento di quelle parti delle proposte di legge a firma del proprio gruppo che riguardano tale materia.

Infine, osserva come gli inviti alla collaborazione formulati nella seduta dello scorso 31 marzo da esponenti della maggioranza non siano coerenti con la scelta odierna di quest'ultima di procedere alla ridefinizione del perimetro normativo nei termini esplicitati dal Presidente. Ritiene, in ogni caso, che a fronte della suddetta ridefinizione del perimetro, la Commissione dovrà svolgere un'adeguata e approfondita istruttoria su ogni profilo ricompreso al suo interno.

Filiberto ZARATTI (AVS), concordando con le argomentazioni svolte dal collega Alfonso Colucci, nel ringraziare il Presidente per la ricostruzione effettuata nelle sue considerazioni svolte all'inizio della seduta, segnala come si continui ad assistere a determinazioni unilaterali della maggioranza, malgrado i plurimi inviti al dialogo e alla collaborazione. Ritiene, pertanto, che la maggioranza stia dimostrando di voler proseguire l'esame delle proposte di legge in materia elettorale senza alcuna effettiva intenzione di dialogo con le opposizioni.

Reputa, inoltre, che la ridefinizione del perimetro nel senso di includervi la disciplina del voto degli italiani all'estero e del voto dei fuori sede sia contraddittoria con l'esclusione da tale perimetro, per altro verso, degli aspetti relativi ai profili organizzativi del procedimento elettorale.

Ricorda, altresì, che per prassi le leggi elettorali non hanno mai incluso al loro interno il tema del voto degli italiani all'estero o quello del voto dei fuori sede, oggetto di disciplina in testi normativi distinti dai due testi unici per l'elezione della Camera e del Senato.

Con riferimento ai profili applicativi dell'articolo 78 del Regolamento della Camera, sottolinea come l'affermazione per cui la materia del voto dei fuori sede sa-

rebbe fisiologicamente connessa alla materia elettorale sia contraddittoria con il fatto che in passato si è proceduto, in più occasioni, a una regolamentazione autonoma della materia.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), nel ringraziare il Presidente Pagano per la ricostruzione effettuata nelle sue considerazioni introduttive, ribadisce che, ad avviso del suo gruppo, la modifica della legge elettorale dovrebbe limitarsi alle sole materie trattate nei due testi unici per l'elezione della Camera e del Senato.

Per quanto riguarda il voto degli italiani all'estero, ritiene che non sia un caso che la relativa disciplina sia contenuta in una legge *ad hoc*, trattandosi di un istituto che gode di alcune peculiarità, riconosciute sin dalla sua introduzione nell'ordinamento giuridico italiano.

Sottolinea, inoltre, come vi sarebbe stata la possibilità di presentare una proposta di legge autonoma e distinta in materia, da esaminare parallelamente, e sulla quale vi sarebbero stati, a suo avviso, i presupposti per una convergenza tra le forze politiche.

Per quanto concerne il voto dei fuori sede, concorda con quanto osservato dal deputato Alfonso Colucci, ricordando come all'inizio della legislatura fosse stata presentata una proposta di legge in materia in quota opposizione, trasformata dalla maggioranza in una proposta di legge recante delega al Governo, approvata alla Camera e al momento ferma al Senato da circa due anni. Ritene, pertanto, che la soluzione, prospettata dal Presidente, di informare il Presidente del Senato dell'intenzione di avviare l'esame di proposte di legge che affrontino la materia elettorale nel suo complesso, pecchi di contraddittorietà. Ricorda, peraltro, come al Senato vi sia una proposta di legge a prima firma del senatore del Partito democratico Giorgis sul medesimo tema.

In conclusione, afferma come il metodo finora seguito dalla maggioranza nei fatti non consenta un dialogo con le opposizioni, malgrado gli inviti a collaborare rivolti dalla stessa maggioranza.

Alessandro URZÌ (FDI), nel ribadire la sincerità degli inviti al dialogo provenienti dalla maggioranza, ricorda come la decisione che la Commissione è chiamata ad assumere nella seduta odierna non riguardi il merito delle questioni in esame, ma solo la ridefinizione del perimetro di intervento normativo.

Ritiene che la proposta di includere il voto degli italiani all'estero e la disciplina del voto dei fuori sede all'interno di tale perimetro sia coerente, trattandosi di voti funzionali all'elezione della rappresentanza parlamentare.

Pur sottolineando la necessità che le considerazioni espresse dalle opposizioni vengano tenute in debito conto, ritiene che alla fine debba essere comunque assunta una decisione su tale questione.

Toni RICCIARDI (PD-IPD) ritiene che vi sia una contraddizione in termini nella proposta di ridefinizione del perimetro normativo formulata dal Presidente. Ricorda che la legge sul voto degli italiani all'estero fu modificata esclusivamente per quanto riguarda gli aspetti organizzativi: in primo luogo, fu permesso il voto a coloro che temporaneamente risiedevano all'estero; in secondo luogo, fu previsto che lo spoglio elettorale dei voti degli italiani all'estero fosse svolto presso cinque Corti d'appello; infine, fu prevista una rimodulazione del numero dei deputati e dei senatori eletti nella circoscrizione Estero in conseguenza della riduzione del numero dei parlamentari.

Sostiene che l'esclusione dal perimetro normativo dei profili organizzativi relativi allo svolgimento delle elezioni – ossia l'unico aspetto che, a suo avviso, meriterebbe attenzione – sia contraddittoria, poiché sul voto degli italiani all'estero sarà possibile discutere solamente sull'opportunità di mantenere o modificare le ripartizioni attualmente vigenti della circoscrizione Estero, che, nella *ratio* della legge n. 459 del 2001, costituiscono garanzia di rappresentatività, poiché la ripartizione attuale assicura l'elezione di almeno un deputato e di un senatore per ciascuno dei collegi in cui è suddivisa la medesima circoscrizione.

Chiede, quindi, un chiarimento circa i profili organizzativi connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali che si intenderebbe escludere nella ridefinizione del perimetro indicata dal Presidente.

Matteo RICHETTI (AZ) invita la Commissione a riflettere sul messaggio che si rischia di dare all'esterno con la discussione odierna, ricordando come poco fa si sia svolto a Roma un *flash mob* di studenti fuori sede che chiedevano l'adozione di una disciplina organica volta ad assicurare agli stessi l'effettivo esercizio del diritto di voto. Invita, pertanto, a fare attenzione a estromettere il voto dei fuori sede dal perimetro di intervento normativo nella fase attuale, considerato che in quattro anni di legislatura il Parlamento non è stato in grado di affrontare il tema e che, come ricordato dal Presidente, la proposta di legge attualmente all'esame del Senato è ferma da molto tempo.

Fa presente, a maggior ragione dopo la tornata referendaria, in cui il voto dei fuori sede è stato al centro del dibattito, che non intende contribuire a una decisione della Commissione volta a escludere tale argomento dalla ridefinizione del perimetro normativo in materia elettorale. Aggiunge che, come evidenziato da diversi interventi dei colleghi, diverse sono le criticità di ordine organizzativo connesse all'espressione del voto dei fuori sede, criticità che costituiscono questioni di sostanza e non di sola forma.

In tutta franchezza, si domanda se la politica sia effettivamente pronta per affrontare la pluralità dei temi connessi alla materia elettorale, ritenendo che, in questo clima, non sia possibile giungere a un lavoro proficuo di riordino complessivo della materia elettorale. A suo parere, le modalità con cui si è avviata la discussione non consentiranno di raggiungere alcun approdo, indipendentemente dal fatto che il voto dei fuori sede e il voto degli italiani all'estero siano o meno inclusi all'interno del perimetro dell'intervento normativo. Fa notare, infine, come il voto dei fuori sede non possa essere utilizzato come una merce di scambio in sede politica, trattandosi, diversamente, di una modalità di esercizio

del diritto di voto che andrebbe normata a prescindere dalle divisioni politiche tra i partiti.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda come, in occasione della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in cui è stato calendarizzato l'avvio dell'esame della proposta di legge C. 2822 Bignami, abbia elencato le proposte di legge che sarebbero state abbinare d'ufficio a tale proposta, in quanto vertenti sulla materia elettorale intesa nel suo complesso. Ricorda, altresì, come nella richiamata riunione dell'ufficio di presidenza non siano state sollevate obiezioni alla comunicazione della Presidenza sugli abbinamenti d'ufficio. Fa presente che, successivamente, le proposte di legge abbinare a firma di componenti del Partito democratico sono state ritirate, mentre il Movimento 5 Stelle ha chiesto il disabbinamento delle proposte di legge a propria firma, C. 302 Baldino, C. 2236 Pavanelli e C. 2533 Tucci.

Sottolinea come, a seguito di tale richiesta di disabbinamento e al fine di soddisfarla, nella successiva riunione dell'ufficio di presidenza dello scorso 1° aprile, a seguito dell'espressione degli orientamenti di tutti i gruppi, la Presidenza, prendendo atto dell'orientamento maggioritario, abbia proposto di ridefinire il perimetro di intervento normativo nei termini richiamati all'inizio della seduta odierna. Ribadisce, pertanto, come la ridefinizione del perimetro nei termini esposti risponda esclusivamente ad una esigenza manifestata da un gruppo di opposizione.

Alfonso COLUCCI (M5S), nel ringraziare il presidente per la ricostruzione degli eventi effettuata, nella quale ravvisa tuttavia alcuni elementi di contraddizione, ricorda come la richiesta di disabbinamento formulata dal Movimento 5 Stelle fosse funzionale a mantenere un perimetro di intervento normativo depurato da qualsiasi altro argomento diverso dalla disciplina dei sistemi di elezione della Camera e del Senato. Fa quindi notare come invece, in questa sede, in maniera del tutto illogica, si

stia procedendo a un'estensione dell'intervento normativo.

Rileva un'ulteriore contraddizione nel fatto che, mentre le proposte di legge a firma del Partito democratico sono state ritirate, il ritiro della proposta di legge C. 1023 Di Giuseppe non ha determinato, come a suo avviso avrebbe dovuto, l'esclusione della materia del voto degli italiani all'estero dal perimetro di intervento normativo.

Nazario PAGANO, *presidente*, nel rispondere al deputato Alfonso Colucci, fa notare come il ritiro della proposta di legge C. 1023 Di Giuseppe sia intervenuto esclusivamente al fine di evitare che oggetto di esame fossero proposte di legge recanti al loro interno deleghe al Governo in materia elettorale. Aggiunge, inoltre, come al ritiro di tale proposta di legge si sia accompagnata la disponibilità, manifestata dalla maggioranza nella riunione dell'ufficio di presidenza dello scorso 1° aprile, di non introdurre nella nuova disciplina di riforma della materia elettorale alcuna delega al Governo.

Alfonso COLUCCI (M5S), nel contestare il fatto che il voto degli italiani all'estero e il voto dei fuori sede siano temi pertinenti alla revisione del sistema di elezione di Camera e Senato, ribadisce che si dovrebbe restringere il perimetro di intervento normativo soltanto a quest'ultima materia. Qualora, tuttavia, la maggioranza intenda proseguire nella decisione di ridefinire il perimetro includendo il voto dei fuori sede e il voto degli italiani all'estero, ritiene che non vi sia motivo di insistere nella richiesta di disabbinamento della proposta di legge C. 2236 Pavanelli, che al suo interno reca anche la disciplina del voto dei fuori sede. Richiamando, infine, i contenuti dell'intervento del collega Toni Ricciardi con riguardo alle questioni legate al voto degli italiani all'estero, chiede cosa si debba intendere esattamente per « profili organizzativi connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali », che sulla base delle considerazioni introduttive svolte dal presidente, sarebbero esclusi dal perimetro dell'intervento normativo.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), nel far presente che secondo il Partito democratico il perimetro dell'intervento normativo dovrebbe essere limitato ai due testi unici in materia di elezione di Camera e Senato, ricorda come la discussione intorno a tale questione sia stata avviata anche a seguito della richiesta del suo gruppo di disabbinare la proposta di legge C. 1023 Di Giuseppe. Fa presente, a tale proposito, che la maggioranza, pur manifestando la disponibilità a ritirare tale proposta, ha ribadito, tuttavia, la propria volontà di mantenere il tema del voto degli italiani all'estero all'interno del perimetro di intervento normativo. Ricorda, inoltre, come la proposta di legge recante delega al Governo per la disciplina del voto dei fuori sede sia ferma al Senato da due anni e questo non dovrebbe consentire di intervenire alla Camera su questa materia.

Richiamando, quindi, l'intervento del collega Richetti, si domanda se non vi sia in atto, da parte della maggioranza, il tentativo maldestro di utilizzare tali temi come elementi di mediazione. Fa presente, in conclusione, che, se davvero si fosse voluto dare una risposta agli studenti fuori sede che in data odierna hanno manifestato, ciò si sarebbe potuto fare già da tempo o si potrebbe fare già da domani, concludendo l'esame del provvedimento fermo presso l'altro ramo del Parlamento, senza bisogno di includere il voto dei fuori sede all'interno del perimetro dell'intervento normativo odierno.

Filiberto ZARATTI (AVS) si domanda per quale motivo, se davvero la maggioranza ritiene così rilevanti i temi del voto dei fuori sede e del voto degli italiani all'estero, tali temi non siano stati inseriti nel testo della proposta di legge C. 2822 Bignami. Rileva, quindi, come la maggioranza, con la ridefinizione del perimetro dell'intervento normativo, stia nella sostanza già emendando il proprio testo, dimostrando di non avere le idee chiare in materia. Ritiene, inoltre, che l'intenzione della maggioranza non sia realmente quella di risolvere le problematiche attinenti a queste due materie: diversamente, non sarebbero stati esclusi i profili organizzativi

connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali dal perimetro di intervento normativo. Chiede, pertanto, che l'esame si limiti alla proposta di legge C. 2822 Bignami.

Alfonso COLUCCI (M5S) ribadisce il ritiro della richiesta di disabbinamento della proposta di legge C. 2236 Pavanelli limitatamente alla parte relativa alla disciplina del voto dei fuori sede, che dovrà, a suo avviso, rimanere abbinata qualora la Commissione deliberi sulla ridefinizione del perimetro di intervento normativo includendo al suo interno anche tale materia.

Nazario PAGANO, *presidente*, in considerazione di quanto rappresentato dal collega Alfonso Colucci, avverte che sarà posta in votazione la proposta di ridefinizione del perimetro di intervento normativo, delimitandolo alla disciplina della formula elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché alla disciplina del complessivo procedimento elettorale strumentale per l'elezione dei due rami del Parlamento, ivi compresi il procedimento elettorale per l'elezione dei parlamentari eletti all'estero e la disciplina del voto dei fuori sede, evidenziando che, a seguito di eventuale esito favorevole della votazione, saranno disabbinata le proposte di legge C. 302 Baldino e C. 2533 Tucci, mentre resterà abbinata la proposta di legge C. 2236 Pavanelli, limitatamente alla materia della disciplina del voto dei cittadini fuori sede, trattata nell'articolo 5.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) reitera la propria richiesta di chiarimenti circa l'esclusione dal perimetro di intervento normativo dei profili organizzativi connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali, con particolare riferimento alla parte concernente il voto degli italiani all'estero.

Nazario PAGANO, *presidente*, chiarisce che l'esclusione dal perimetro di intervento normativo dei profili organizzativi connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali attiene ai profili oggetto di disciplina all'interno delle proposte di legge presen-

tate dal gruppo Movimento 5 Stelle oggetto della richiesta di disabbinamento.

La Commissione approva la proposta di ridefinizione del perimetro di intervento normativo includendo la disciplina della formula elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché la disciplina del complessivo procedimento elettorale strumentale per l'elezione dei due rami del Parlamento, ivi compresi il procedimento elettorale per l'elezione dei parlamentari eletti all'estero e la disciplina del voto dei fuori sede.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa quindi presente che, in conseguenza dell'esito della deliberazione della Commissione, le proposte di legge C. 302 Baldino e C. 2533 Tucci

devono ritenersi disabbinata dalle proposte di legge C. 157 Magi e C. 2822 Bignami, mentre la proposta di legge C. 2236 Pavanelli rimane abbinata limitatamente all'articolo 5, relativo alla disciplina del voto dei fuori sede.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 9 aprile 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.55 alle 21.20.

ALLEGATO 1

**Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani.
C. 2721 Governo.****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2721, approvato dal Senato, e abb., recante « Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani »;

rilevato che:

il provvedimento in titolo – la cui finalità è quella di offrire una maggior tutela in materia di reati agroalimentari intervenendo sull'impianto sanzionatorio, sulla tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli – è collegato alla manovra di finanza pubblica e si compone di 21 articoli, organizzati in 3 titoli relativi, rispettivamente, alle sanzioni penali, alle sanzioni amministrative e alle disposizioni finali;

L'articolo 1, oltre a intervenire in materia di sanzioni accessorie e confisca, inserisce un intero nuovo capo al codice penale (capo II-bis, titolo VIII, libro II), al cui interno si collocano: il reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari; la circostanza attenuante ad effetto speciale nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria; il reato neo-introdotta di frode alimentare e il reato neo-introdotta di commercio di alimenti con segni mendaci;

L'articolo 2 reca interventi volti ad armonizzare il codice di procedura penale e le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie alla riforma dei delitti contro il patrimonio agroalimentare, mentre l'articolo 3 include il reato di commercio di alimenti con segni mendaci tra quelli per i quali è prevista una causa di non punibilità

in favore degli agenti e degli ufficiali di polizia giudiziaria, e l'articolo 4 modifica la normativa che consente l'impiego per finalità di pubblico interesse dei beni mobili registrati, sequestrati o confiscati per reati di frode alimentare e commercio di alimenti con segni mendaci;

L'articolo 5 esclude i prodotti e le sostanze alimentari dall'ambito di applicazione del reato di « vendita di prodotti industriali con segni mendaci », mentre l'articolo 6 istituisce un contrassegno per prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e di indicazione geografica protetta (IGP);

L'articolo 7 apporta modifiche al decreto legislativo n. 297 del 2004, in materia di sanzioni per le violazioni della disciplina in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

L'articolo 8 aumenta l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del Regolamento (CE) 178/2002 inerente alla rintracciabilità degli alimenti;

L'articolo 9 inasprisce le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione, di denominazione dell'alimento, di elenco degli ingredienti e di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza, mentre l'articolo 10 introduce nuove sanzioni amministrative per l'impiego abusivo delle denominazioni di latte o di prodotti lattiero-caseari;

L'articolo 11 modifica il decreto legislativo n. 52 del 2018 in materia di riproduzione animale, mentre l'articolo 12 integra il quadro sanzionatorio per viola-

zioni poste in essere nell'ambito della contribuzione PAC nei settori della viticoltura e dell'apicoltura;

l'articolo 13 istituisce il Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), mentre l'articolo 14 istituisce il Piano straordinario di controllo nazionale per i prodotti lattiero-caseari con indicazione di origine protetta e indicazione geografica tipica;

l'articolo 15 interviene nell'ambito della disciplina generale in materia di applicazione di sanzioni amministrative, legge n. 689 del 1981, introducendo, limitatamente al settore agroalimentare e della pesca, la misura del blocco ufficiale temporaneo, e l'articolo 16 istituisce, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare;

l'articolo 17 prevede che l'AGE-Control S.p.A. eserciti funzioni di controllo per le imprese in merito al rispetto della cosiddetta clausola di condizionalità sociale prevista dalla normativa europea, mentre l'articolo 18 interviene sulla disciplina in materia di vigilanza sui Centri di assistenza agricola-CAA, e l'articolo 19 interviene in materia di controlli sulle denominazioni protette di prodotti vitivinicoli;

l'articolo 20 reca diverse modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, che disciplina il sistema sanzionatorio in materia di pesca marittima;

l'articolo 21 reca la clausola di invarianza finanziaria, in virtù della quale dall'attuazione delle disposizioni del disegno di legge, ad esclusione del comma 3 dell'articolo 14, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti

con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento risulta riconducibile alle materie di competenza esclusiva statale « ordinamento civile e penale » e « norme processuali », « tutela della concorrenza », nonché « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », di cui, rispettivamente, alle lettere *l*), *e*), *g*), dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;

rilevano, altresì, ulteriori materie di competenza concorrente Stato-regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione: tutela della salute, alimentazione, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

con riferimento alla materia dell'alimentazione, che, a partire dalle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, rientra tra le materie oggetto di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni – spettando, dunque, allo Stato emanare la disciplina di principio e alle regioni adottare la disciplina di dettaglio – occorre ricordare che, a seguito dell'attribuzione all'Unione europea della competenza concorrente in materia di industria alimentare, agricoltura e pesca, la disciplina europea ha demandato alle amministrazioni nazionali l'esercizio di compiti di controllo e sanzionatori previsti dalla normativa in materia, al fine di assicurare il rispetto di obblighi quali quelli di etichettatura, pubblicità e rintracciabilità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune. C. 676.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 676, recante «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune »;

rilevato, quanto agli Accordi oggetto di ratifica, che:

l'Accordo di partenariato strategico (APS) UE-Canada, firmato il 30 ottobre 2016 e destinato a sostituire l'accordo quadro del 1976, composto da 34 articoli organizzati in 7 titoli, definisce una *partnership* di grande portata, basata su una profonda cooperazione politica su temi di interesse comune, quali il contrasto al terrorismo, la promozione della pace e della sicurezza internazionali e la collaborazione nei consessi multilaterali, e su un'ampia cooperazione settoriale in ambiti quali lo sviluppo economico sostenibile, la promozione degli scambi e degli investimenti, la cooperazione giudiziaria, la collaborazione in campo migratorio e di controllo delle frontiere;

l'Accordo economico e commerciale globale (*Comprehensive Economic and Trade*

Agreement-CETA) tra UE e Canada, composto da 359 articoli organizzati in 30 capi e firmato anch'esso il 30 ottobre 2016, prevede la più ampia liberalizzazione di linee tariffarie nella storia dei negoziati commerciali dell'UE, la liberalizzazione di importanti settori dell'economia tra cui i servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici, nonché l'abbattimento delle barriere non tariffarie, la tutela della proprietà intellettuale e il riconoscimento di un ampio novero di indicazioni geografiche (IG) dei Paesi UE, fissando nel contempo standard ambientali e sociali;

i due Accordi oggetto di ratifica sono già entrati in vigore a titolo provvisorio, rispettivamente, il 1° aprile e il 21 settembre 2017, limitatamente alle parti che riguardano materie di competenza esclusiva dell'Unione europea, mentre la loro applicazione in via definitiva avverrà dopo la ratifica di tutti gli Stati membri dell'Unione europea, in virtù delle competenze anche nazionali coinvolte dai suddetti Accordi;

considerato che:

il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli che recano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli Accordi, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*;

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclu-

siva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025. C. 2788 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2788, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025 »;

rilevato, quanto all'Accordo oggetto di ratifica, che:

l'Accordo, costituito da un preambolo e sette articoli, intende rinnovare i forti legami storici, culturali e umani tra i due Paesi e i loro popoli, tramite l'individuazione di aree e settori ritenuti strategici per un ulteriore consolidamento delle relazioni bilaterali, l'incremento dell'esportazione verso l'Albania e il consolidamento di collaborazioni strategiche in vista del negoziato per l'adesione dell'Albania all'Unione europea;

a tal fine, l'articolo 1 dell'Accordo (obiettivi e ambito della cooperazione) individua una serie di settori (energia, protezione ambientale e gestione integrata dei rifiuti, sicurezza e difesa, protezione civile, cooperazione migratoria, giustizia e affari interni, infrastrutture, sanità, agroalimentare, turismo, innovazione, ricerca e com-

petitività economica, istruzione, coinvolgimento della diaspora e scambio culturale) in cui le Parti coopereranno, direttamente o attraverso singoli enti attuatori;

quanto in particolare alla cooperazione migratoria, le Parti concordano di rafforzare la collaborazione nel contrasto alle migrazioni irregolari, affrontando le cause profonde del fenomeno e contrastando il traffico e lo sfruttamento di esseri umani; in particolare, le Parti convengono di lavorare fianco a fianco per costruire partenariati reciprocamente vantaggiosi con i Paesi di origine e di transito dei migranti sull'esempio del Piano Mattei per l'Africa e della *EU Global Gateway Strategy*, rafforzare le capacità di pattugliamento marittimo dell'Albania e implementare efficacemente il Protocollo per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, come un modello replicabile per altri Paesi dell'UE ed extra-UE; le Parti convengono, inoltre, di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione relativa a soluzioni innovative in vista dell'entrata in vigore del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo nel giugno 2026 e della finalizzazione delle più recenti proposte della Commissione europea sui rimpatri, su una lista europea di Paesi di origine sicuri e sulla definizione di Paesi terzi sicuri;

l'Accordo, inoltre, disciplina il quadro di attuazione dei progetti di cooperazione tra le Parti (articolo 2), individua le diverse forme di cooperazione tra le Parti (articolo 3), interviene in materia di sicu-

rezza delle informazioni classificate (articolo 4), istituisce due meccanismi di coordinamento (articolo 5) e reca le disposizioni finanziarie (articolo 6) e finali (articolo 7);

considerato che:

il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli che recano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*;

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.